

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015 (Stato 14 dicembre 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

## Sezione 1: Misure coercitive

**Art. 1** Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud.<sup>2</sup>

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione e al transito:

- a. di materiale d'armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan del Sud e delle forze di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei, o a essere utilizzati da detto personale;
- b. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all'uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario ed esportati temporaneamente nella Repubblica del Sudan del Sud.<sup>3</sup>

RU 2015 2847

<sup>1</sup> RS 946.231

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4557).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU 2018 4557).

<sup>4</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito:

- a. di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
- b. di materiale d'armamento e altro materiale connesso che viene esportato temporaneamente nel Sudan del Sud dalle forze di uno Stato in conformità con il diritto internazionale e che contribuisce esclusivamente e direttamente a proteggere o evacuare i cittadini dello Stato stesso e le persone su cui quest'ultimo ha responsabilità consolari nel Sudan del Sud;
- c. di materiale d'armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere gli interventi dell'unità regionale dell'Unione africana contro l'«Esercito di resistenza del Signore», o a essere utilizzati da detta unità.<sup>4</sup>

<sup>4bis</sup> La SECO, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere l'attuazione del Trattato di pace;
- b. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza e personale.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996<sup>6</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996<sup>7</sup> sul materiale bellico.

## **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a.<sup>8</sup> delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU **2018** 4557).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU **2018** 4557).

<sup>6</sup> RS **946.202**

<sup>7</sup> RS **514.51**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente;
- d. tutelare interessi svizzeri.

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato e delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.<sup>9</sup>

### **Art. 3** Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU 2018 1213).

**Art. 4** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone di cui all'allegato 1:<sup>11</sup>

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)<sup>12</sup> e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

<sup>3</sup> Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all'allegato 2:

- a. per motivi umanitari documentati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica del Sudan del Sud; oppure
- c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.<sup>13</sup>

**Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali****Art. 5** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

<sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

<sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

**Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

<sup>12</sup> I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili all'indirizzo: [www.un.org/fr](http://www.un.org/fr) > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

#### **Art. 7** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

### **Sezione 3:**

#### **Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore<sup>14</sup>**

#### **Art. 8<sup>15</sup>** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

#### **Art. 8a<sup>16</sup>** Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

#### **Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.00.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

*Allegato 1*<sup>17</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 2, 8 e 8a)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e  
al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni  
soggette alle sanzioni finanziarie**

*Nota bene*

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<sup>18</sup>.
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno ferialo successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Originario all. Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

<sup>18</sup> Le liste sono consultabili al seguente indirizzo Internet: [www.un.org/en/sc/](http://www.un.org/en/sc/) > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

<sup>19</sup> La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

*Allegato 2*<sup>20</sup>  
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 3, e 8a)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e  
al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni  
soggette alle sanzioni finanziarie.**

<sup>20</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213). Aggiornata dal n. I dell'O del DFEFR del 2 ago. 2018, in vigore dal 3 ago. 2018 alle ore 18.00 (RU **2018** 2847). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

